

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii d'oliva.**

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva.

Se ne dia la lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 382-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'Onorevole Pavoncelli.

Ne ha facoltà.

PAVONCELLI. Il decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale ed insulare di stabilimenti per la raffinazione degli olii di oliva, e che viene oggi presentato alla Camera per la sua conversione in legge, merita tutta la nostra approvazione perchè rappresenta un opportuno provvedimento per favorire e sviluppare, soprattutto nel Mezzogiorno, l'industria della raffinazione di necessaria integrazione ad una olivicoltura meridionale che, per particolari condizioni di ambiente, produce considerevoli quantità di olio che, per le qualità organolettiche e per il grado di acidità, non può essere direttamente utilizzato per il consumo.

Questa industria di raffinazione, come giustamente osserva il relatore nella sua breve e sintetica relazione, mentre si è largamente affermata nell'Italia settentrionale e centrale, non ha nel Mezzogiorno conseguito quello sviluppo che sarebbe stato desiderabile per l'importanza della produzione olearia meridionale. Ciò si deve, soprattutto, alle condizioni più favorevoli che si sono determinate per l'acquisto di merce proveniente dall'estero che beneficia di costi di trasporto per cui la merce di Smirne e di Tunisi può giungere alle raffinerie liguri in condizioni di assoluto favore verso il prodotto italiano che provenga da Lecce o dall'estrema Calabria.

La creazione, quindi, di stabilimenti di raffinazione nel Mezzogiorno, voluta e favo-

rita dal presente disegno di legge, ovvierà in parte a questo inconveniente, ma io sento il dovere di segnalare all'attenzione della Camera e del Governo che sterili risultati nei riguardi dell'assorbimento della produzione dei lampanti meridionali si potranno sperare dal provvedimento in esame, se non verrà circondato da maggiori cautele l'attuale istituto della temporanea importazione degli olii esteri che sono riesportati dopo essere purificati.

È ormai evidente, dopo tre anni di esperienza di questo istituto, che, attraverso il suo pratico funzionamento, vengono immessi nell'interno del Paese considerevoli quantitativi di olii esteri che in realtà, annullando la protezione doganale, adeguano il prezzo del mercato interno al prezzo degli olii esteri, danneggiando gravemente le raffinerie di olio nazionale, deprimendo il mercato degli olii, ed aggravando la crisi olearia.

Quando si rifletta che su 100 quintali di olio grezzo estero, da cui si ricavano 90 quintali o poco più di olio raffinato, solo 60 saranno usati per la miscela da riesportare, si trae la conseguenza che circa 30 quintali di raffinato residuo potranno essere introdotti in Paese senza pagare alcun dazio protettivo; così che su circa 464.000 quintali di olio estero importato nel 1928, da 120 a 140.000 quintali sono stati introdotti in Paese ad aggravare le condizioni del nostro già pesante mercato nazionale.

Nè vale l'obbiezione che effettivamente sono stati esportati altrettanti quintali di olio italiano, perchè, attraverso il sapiente congegno delle bollette di temporanea importazione, avviene un vero giuoco di borsa a danno dell'olio nazionale.

Ora io non credo che questo fosse nella intenzione del legislatore che, permettendo la temporanea importazione, voleva risolvere soprattutto un problema di esportazione.

Ad ovviare quanto sopra, e per dare effettivamente un impulso all'industria della raffinazione degli olii nazionali, come sembra decisa intenzione del Governo, è indispensabile che si disciplini l'istituto della temporanea importazione, sostituendo al criterio dell'equivalenza della merce, quello più rigido della identità, che eviterebbe agli olii introdotti dall'estero per essere purificati e riesportati, la possibilità di essere destinati ad altro scopo come quello di invadere il mercato interno con la ripercussione dannosa che si è rilevata. E poichè sono nell'argomento della temporanea importazione, desidero di richiamare l'attenzione del Governo sulla interpretazione